

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 84

23 maggio 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MASELLA,
BORTOLAZZI, NANNI, GUERRA, ERCOLINI, ZANCA

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Oggetto consiliare n. 1353

RELAZIONE

Con il presente disegno di legge si intende istituire presso l'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna l'Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

La necessità di tale istituzione si è avvertita negli anni recenti, almeno a partire dal 2000, quando le tematiche delle persone sottoposte a misura restrittiva, principalmente in carcere, si sono imposte all'attenzione dell'opinione pubblica.

Nella legislazione nazionale vigente i soggetti per i quali sono previsti poteri ispettivi sono principalmente parlamentari e consiglieri regionali, si tratta di andare oltre a questa restrizione e di inserire nuove figure dotate di prerogative di controllo, quale appunto l'Ufficio regionale del garante.

Oggetto dell'attività del garante non saranno solo gli istituti penitenziari, ma ogni luogo in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive, temporanee o permanenti, quali caserme dei CC e posti di Polizia, ospedali psichiatrici giudiziari e centri di permanenza temporanea per immigrati irregolari.

Nella seguente proposta di legge l'Ufficio del garante è composto da cinque membri, fra i quali un presidente, eletti dall'Assemblea legislativa regionale, la permanenza in carica è prevista per cinque anni.

Al fine di poter garantire la miglior funzionalità possibile all'Ufficio del garante, viene istituita a supporto la consulta regionale per i diritti dei detenuti.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. È istituito, presso l'Assemblea legislativa regionale, l'Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 27 e 32 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone e per migliorarne le condizioni di vita e di inserimento sociale.

2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di permanenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, nei posti di Polizia, nelle stazioni o caserme dei CC e della Guardia di Finanza, negli ospedali psichiatrici giudiziari e nei luoghi di custodia attenuata.

3. L'Ufficio del garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2

Costituzione, incompatibilità e revoca

1. L'Ufficio del garante è organo collegiale composto dal presidente e da altri quattro membri, eletti dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta con voto limitato. Il presidente e gli altri membri sono scelti tra: persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali, iscritti all'ordine degli avvocati, esperti in materie giuridiche o sociali, personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale.

2. L'Ufficio del garante è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I membri dell'Ufficio del garante possono essere rieletti una sola volta.

3. La carica di membro dell'Ufficio del garante è incompatibilità con quella di:

- a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
- b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente o impresa che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. Il Presidente ed i membri dell'Ufficio del garante non possono esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di presidente o membro dell'Ufficio del garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione all'Assemblea legislativa regionale al fine della sostituzione.

6. L'Assemblea legislativa regionale, con le stesse modalità previste per l'elezione, può revocare i membri dell'Ufficio del garante per gravi o ripetute violazioni di legge.

7. I membri dell'Ufficio del garante che subentrano a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza dell'Ufficio del garante.

8. Il presidente e gli altri membri dell'Ufficio del garante sono dotati di adeguato documento di riconoscimento fornito dalla Regione.

Art. 3

Trattamento economico

1. Al presidente e agli altri membri dell'Ufficio del garante è attribuita un'indennità di funzione pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai membri dell'Ufficio del garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio del garante è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 4

Organizzazione

1. L'Ufficio del garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di una struttura amministrativa istituita presso l'Assemblea legislativa regionale.

2. L'Ufficio del garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

3. L'Ufficio del garante può adottare un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

4. L'Ufficio del garante opera in stretta collaborazione con: i garanti delle persone private della libertà personale istituiti presso gli EE.LL., le associazioni di detenuti, le associazioni di volontariato e per la promozione dei diritti umani.

5. È costituita, a supporto dell'Ufficio del garante, la consulta regionale per i diritti dei detenuti.

6. La consulta è composta da:

- presidente e membri dell'Ufficio del garante;
- provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
- presidente Commissione volontariato;
- rappresentanti associazioni dei detenuti;
- rappresentanti associazioni per la difesa dei diritti umani;
- rappresentanti sindacali;
- rappresentanti EE.LL.;
- direttori dei carceri della regione;
- garanti delle persone private della libertà personale istituiti presso gli EE.LL.

7. La consulta è presieduta dal presidente dell'Ufficio del garante e si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 5 *Funzioni*

1. L'Ufficio del garante, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge in collaborazione con le competenti Amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

- a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;

- c) si attiva nei confronti dell'Amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- e) invita la Commissione consiliare competente ad effettuare una visita nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari;
- f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
- g) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. L'Ufficio del garante, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente informata la Commissione consiliare competente.

3. L'Ufficio del garante si attiva al fine di promuovere la sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale.

Art. 6 *Relazione annuale*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Ufficio del garante presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente per materia, che ne informa l'Assemblea legislativa regionale.

2. L'Ufficio del garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2.

